



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 26

DEL 03/03/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE E/O MOVIERI IN VIA IV NOVEMBRE N. 14, PER ATTIVITÀ EDILE DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO FACCIATA DA PARTE DELL'IMPRESA LUCKY & FRIENDS S.R.L CON SEDE IN MAGLIONE (TO).*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data 03/03/2026 è stata rilasciata AUTORIZZAZIONE N. 17 al Sig. Tabone Giovanni, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico per attività edile di manutenzione e rifacimento facciata, da effettuarsi da parte dell'impresa LUCKY & FRIENDS S.r.l con sede in Maglione (TO), vicolo D'Azeglio n. 0 – P.IVA 12489220017, mediante stazionamento piattaforma di lavoro elevabile mobile in via IV Novembre n. 14, per una lunghezza di 6 metri e contestualmente richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del restringimento di carreggiata in tale ambito stradale, al fine di eseguire le lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) **dal 09/03/2026 all'11/03/2026, dalle ore 08,00 alle ore 18,30** e comunque sino a fine lavorazioni, **in via IV Novembre n. 14:**
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE E/O MOVIERI, per una lunghezza di circa 10 metri, garantendo una larghezza minima libera della carreggiata veicolare non inferiore a metri 2,80;

- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE lato Sud-Est (numeri civici pari);
- opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni;

DISPONE

che il Sig. Tabone Giovanni, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico e l'impresa esecutrice LUCKY & FRIENDS S.r.l con sede in Maglione (TO), provvedano direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza al Sig. Sig. Tabone Giovanni, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico, all'impresa esecutrice dei lavori LUCKY & FRIENDS S.r.l e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza dell'ambito stradale interessato, posizionata a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 03/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*